

**REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE  
FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA  
GRUPPI VULNERABILI**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/03/2017**

## Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse e nelle aree di protezione sulla base delle definizioni di cui all'art. 2, e in ogni caso in tutte le aree descritti all'art. 5, comma 1.
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di tutela della salute pubblica e di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal **Piano di Azione Nazionale** per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (**PAN**), di cui al Decreto ministeriale 22 Gennaio 2014 e dei suoi obiettivi, di seguito specificati:
  - ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
  - promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
  - proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
  - tutelare i consumatori;
  - salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
  - conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.
5. Obiettivo del Regolamento è la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari e della sostituzione dei prodotti fitosanitari più tossici come indicato nell'art. 19/1 del D.Lgs. n. 150/2012, nell'ambito dell'intero territorio comunale e in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o attraversate da corpi idrici.
6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
7. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs. n. 150/2012.

## Art. 2 – Definizioni

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione e utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cosiddette "aree extra agricole".

2. **Ambiente urbano:** l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni e opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
3. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, (da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva: fiumi, torrenti, canali, fossi naturali o artificiali demaniali o non demaniali) strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. **Aree di tutela assoluta** (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio.
5. **Aree di rispetto** (D.Lgs. n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica.
6. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
7. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali e autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le sponde di canali, di fiumi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico - ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
8. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cosiddetto "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
9. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
10. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.
11. **Prodotti fitosanitari:** i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
  - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
  - 2) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
  - 3) conservare i prodotti vegetali, semprechè la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
  - 4) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
  - 5) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.
12. **Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali:** si precisa che a partire dal 26/11/2015 tutti coloro che non sono in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto

e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono acquistare esclusivamente prodotti destinati a utilizzatori non professionali. Le tipologie di prodotti ad uso non professionale sono due:

- prodotti per l'impiego su piante ornamentali e da fiore, in appartamento, balcone e giardino domestico;
- prodotti per l'impiego su piante edibili (la pianta e i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare e su tappeti erbosi ed aree incolte.

**13. Utilizzatore professionali:** persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di una attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricoli sia in altri settori.

### **Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria**

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

### **Art. 4 – Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1, viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro dei trattamenti fitosanitari".
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorchè sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
  - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
  - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
  - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
  - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.
5. L'Amministrazione comunale, a tale scopo, annovererà nel "Registro dei trattamenti" i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

### **Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. Nelle planimetrie e nell'elenco allegato n. 2 al presente Regolamento sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al **paragrafo A.5.6 del PAN e all'art. 2, punto 1, del presente Regolamento:** parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro

pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree. Sono, altresì, individuati i principali corsi d'acqua e i corpi idrici, fermo restando la tutela delle fasce di protezione (art. 2, comma3), oggetto di tutela ai sensi del presente Regolamento.

2. Con le planimetrie e con l'elenco allegati n. 2 sono altresì individuati, in ambiente urbano ed extraurbano, ai fini della gestione della flora infestante:
  - a) le aree dove i prodotti fitosanitari (art. 2.11 del regolamento) sono vietati;
  - b) le aree dove i prodotti fitosanitari (art. 2.11 del regolamento) possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
3. Della planimetria di cui ai precedenti commi 1 e 2, con allegato l'elenco delle aree individuate, deve essere fornita adeguata informazione dei cittadini.
4. L'aggiornamento della planimetria di cui al comma 1 a seguito della realizzazione o acquisizione al patrimonio comunale di nuove aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, in quanto atto meramente ricognitivo, è demandata al Responsabile del Servizio Ambiente.

#### **Art. 6 – Gestione dei prodotti fitosanitari**

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

#### **Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione**

Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è fatto obbligo attenersi a quanto previsto al Cap. X dell'allegato A del DGR n. 1262/2016 e in particolare:

- a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- b. preparare la miscela fitoiatrice con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
- c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

#### **Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

1. I prodotti fitosanitari, laddove consentiti, devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza e quanto previsto al Cap. XI dell'allegato A della DGR n. 1262/2016, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele

raggiungano proprietà di terzi: strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
  - a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
  - b) di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
  - c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
  - d) di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate e/o di proprietà di terzi.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
5. È vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori, alle colture legnose, erbacee e foraggere durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api). Inoltre, qualora siano fiorite le sole piante erbacee sottostanti ai frutteti ed ai vigneti, i trattamenti agli stessi sono ammessi previo sfalcio delle predette erbe e relativo asporto totale della massa o dopo che i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati, in modo da non attirare insetti pronubi.

**Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Zone ove è vietato l'uso di prodotti fitosanitari**

1. Nelle aree di cui all'art. 5 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree di cui al comma precedente, questi ultimi devono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN. (Del quale si riporta un estratto all'allegato a) del presente Regolamento).
3. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 5, del presente Regolamento, non possono comunque essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica.
6. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

8. Nelle aree individuate ai sensi del precedente art. 5 è fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione competente, sia che siano eseguite da ditta individuata dall'Amministrazione medesima.

#### **Art. 10 – Recepimento decreti Ministero della Salute sul glifosate**

1. In conformità a quanto stabilito dal decreto del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 9 Agosto 2016, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 150/2012 e nelle aree indicate dal PAN art. A.5.6, quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie e corpi idrici come definiti all'art. 2.3.
2. Nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, è vietato l'utilizzo di prodotti contenenti il principio attivo glifosate a distanza inferiore a 30 metri dalle stesse. È altresì vietato il suo utilizzo a distanza inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua e corpi idrici come definiti all'art. 2.3.
3. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta, la distanza di cui al comma precedente può essere ridotta a 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle misure prevista al successivo art. 13, comma 2, del presente Regolamento.

#### **Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
  - prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
  - preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN. (Un estratto del quale si riporta nell'all. a) del presente Regolamento)

#### **Art. 12 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. In ambiente urbano, e nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e nelle aree di protezione, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 Gennaio 2014.

#### **Art. 13 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, indicate nel PAN artt. A.5.6 – A.5.6.2, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie), ai corsi d'acqua e ai corpi idrici come definiti all'art. 2.3, dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 Gennaio 2014 e nel Cap. XIII allegato A alla DGR n.1262/2016.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
  - a. Nelle colture arboree:
    - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
    - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
    - nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
    - siano utilizzate irroratrici a tunnel.
  - b. Nelle colture erbacee:
    - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
    - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1,5 m dal confine e di 5 m, nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l'interno.
4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole, ad una distanza di almeno 50 m dal confine dei plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura, è consentita dopo le ore 18:00 e deve cessare entro le ore 7:00 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.
6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2 del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 9:00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
7. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
  - a) in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso;
  - b) quando espressamente indicato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del DPR n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
  - c) è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
8. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura **“ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI”**.



#### **Art. 14 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili**

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone estranee, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "**ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI**".
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

#### **Art. 15 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari**

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 16 – Sanzioni**

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco e alla Polizia Locale, competente per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7 - bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.
3. A norma dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della Legge di depenalizzazione 24/11/1981 n. 689.
5. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

#### **Art. 17 – Accertamento delle sanzioni**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge n. 689/1981.
2. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

## **Art. 18 – Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio**

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l’eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
2. Se la messa in pristino o l’eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall’inadempiente, l’Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell’inadempiente, fatto comunque salvo l’inoltro di comunicazione all’Autorità Giudiziaria qualora l’intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d’urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

## **Art. 19 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni**

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell’art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 Agosto 2007, sono destinate alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l’ambiente.

## **Art. 20 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto o incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

**Figura 1** - Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nella aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4.



Allegato a)

***Estratto dall'allegato A) della deliberazione di del Giunta Regionale n. 1262 del 01/08/2016***

**Art. XII. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili**

.....

6. E' comunque escluso l'utilizzo di PF:

- classificati tossici e molto tossici;
- che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i.;
- contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

7. Per trattamenti mediante endoterapia, ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari classificati nocivi con frase di rischio R22 e irritanti con frasi di rischio R36 e R38 (o le corrispondenti indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 – H302, H319, H315), espressamente autorizzate per la somministrazione endoterapica.

....

## Sommario

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari .....	2
Art. 2 – Definizioni .....	2
Art. 3 – Obblighi nella difesa fitosanitaria .....	4
Art. 4 – RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili .....	4
Art. 5 – Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....	4
Art. 6 – Gestione dei prodotti fitosanitari .....	5
Art. 7 – Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione .....	5
Art. 8 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.....	5
Art. 9 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Zone ove è vietato l'uso di prodotti fitosanitari.....	6
Art. 10 – Recepimento decreti Ministero della Salute sul glyphosate .....	7
Art. 11 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	7
Art. 12 – Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.....	7
Art. 13 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili .....	7
Art. 14 – Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili.....	9
Art. 15 – Gestione rimanenze prodotti fitosanitari .....	9
Art. 16 – Sanzioni.....	9
Art. 17 – Accertamento delle sanzioni .....	9
Art. 18 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.....	10
Art. 19 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni .....	10
Art. 20 – Entrata in vigore .....	10